

R.G. 54973/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il giudice designato alla convalida, dott.ssa Antonella Di Tullio:

premessò che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale *ex art. 13* della Costituzione ;

osservato che la formalizzazione della domanda di protezione (modello C3) non coincide con la nascita della domanda , che si considera proposta con la manifestazione della volontà (art. 20, comma 2, Reg Ue 604/13) e che il ritardo della Questura competente a registrare la domanda di protezione non può pregiudicare i diritti del richiedente la protezione internazionale;

dato atto che _____ ha proposto la domanda di protezione all'udienza del 10.9.2021 davanti al Giudice di Pace di Roma (vedi verbale di udienza in atti)

rilevato nel caso di specie che il Questore avrebbe dovuto trasmettere senza ritardo e comunque entro le 48 ore gli atti al Tribunale competente per la convalida, mentre la richiesta di convalida del trattenimento è stata trasmessa dal Questore al Tribunale di Roma il 14 settembre 2021 ed è dunque tardiva ai sensi dell' art. 14 d.lvo 286/98 (richiamato dall'art. 6 del d.l.vo 286/98) , nonché in relazione all'art. 13 della Costituzione;

rilevato che quanto premesso esclude in radice che il trattenimento possa essere convalidato

P.Q.M.

non convalida il trattenimento.

Roma 15 settembre 2021

Il giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio